

## Allegato n.2

### Stralcio Emendamenti Decreto Legge 126/2019 riguardanti le misure per Ricerca ed Università

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4.</b> <i>(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4.</b> <i>(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)</i></p> <p>1. Non si applicano alle università statali, <b>agli enti pubblici di ricerca</b> e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, <b>trasferimento tecnologico e terza missione:</b></p> <p><b>a)</b> le disposizioni di cui all'articolo 1, commi <b>449</b>, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in <b>materia</b> di ricorso <b>alle convenzioni-quadro</b> e al mercato elettronico <b>delle pubbliche amministrazioni</b> e di utilizzo della rete telematica;</p> <p><b>b)</b> le disposizioni di cui all'articolo 1, commi <b>449</b>, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in <b>materia</b> di ricorso <b>alle convenzioni-quadro</b> e al mercato elettronico <b>delle pubbliche amministrazioni</b> e di utilizzo della rete telematica;</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5.</b> <i>(Semplificazioni in materia universitaria)</i></p> <p>1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><b>a)</b> all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola « sei » è sostituita dalla seguente: « nove »;</p> <p><b>b)</b> all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo » e le parole « dal nono » sono sostituite dalle parole « dall'undicesimo ».</p> <p>2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 5.</b> <i>(Semplificazioni in materia universitaria)</i></p> <p><i>identico</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6.</b> <i>(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)</i></p> <p>1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>« <i>4-bis.</i> Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di prove selettive.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6.</b> <i>(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p>« <i>4-bis.</i> Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo <b>o livello</b> professionale, in graduatorie vigenti alla data del <b>31 dicembre</b> 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, <b>ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale.</b> Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera <i>b</i>), dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, si provvede previo espletamento di <b>procedure per l'accertamento dell'idoneità.</b></p>

*4-ter.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. ».

*4-ter.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, **il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20 si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

*4-quater.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021 ».

*1-bis.* Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente:

« Art. 12-bis. – *(Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato)*

1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.
2. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all'articolo 7.
3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo».